

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 65/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 27.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9446/1006 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).**

**(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10131/1135 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).**

Preliminarmente il TFN - SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

#### **I deferimenti**

Con provvedimento del 30 marzo 2018, nota n. 9446/1006 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS

in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con provvedimento del 13 aprile 2018, nota n. 10131/1135 pf17-18/GC/GP/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Con l'applicazione della recidiva come sopra indicato;

- la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con l'applicazione della recidiva come sopra indicato.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 16 aprile 2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista la motivata istanza di rinvio presentata dai deferiti e non opposta dalla Procura Federale, riteneva di accoglierne il contenuto, disponendo il rinvio della trattazione del deferimento n. 9446/1006 pf17-18/GP/GC/blp all'udienza del 27.4.2018, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

All'udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Cutrufo Gaetano mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

Nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie nei termini di rito.

## Motivi della decisione

Entrambi i deferimenti sono fondati e meritano accoglimento.

Il primo procedimento trae origine dalla nota del 13.03.2018, prot. n. 2945/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato alla data del 16 febbraio 2018 il permanere dell'omesso versamento da parte della Società Siracusa Calcio srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 dicembre 2018.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 06.04.2018, prot. n. 3887/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 05/04/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società Siracusa Calcio Srl il mancato versamento entro il termine del 16 marzo 2018 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2018. La Commissione riscontrava, altresì, alla data del 16/03/2018, il permanere dell'inadempimento in relazione alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 (come segnalato con nota del 31 /01/2018 prot. N. 1277/2018).

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Tuttavia, per quel che concerne il quarto bimestre (gennaio – febbraio), in virtù della modifica introdotta con C.U. 52/A del 04/09/2017, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 marzo 2018: le Società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società Siracusa Calcio Srl,

non abbiano versato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef e i contributi Inps secondo e quarto bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell'ambito dei procedimenti n. 707pf17-18 e n. 708pf17-18; C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 comma 1 CGS.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Cutrufo Gaetano, inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici);
- per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

**[198] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10144/1127 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).**

**[199] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10150/1128 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con due distinti provvedimenti del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) In relazione al deferimento n. 198, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni

dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

In relazione al deferimento n. 199, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) In relazione al deferimento n. 198 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

In relazione al deferimento n. 199 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto in via preliminare, la riunione dei deferimenti n. 198 e 199.

Nel merito la Procura Federale ha insistito nella richiesta dell'integrale accoglimento dei deferimenti, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione complessiva delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Taccogna l'inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società Matera Calcio Srl, punti 10 (dieci) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella

corrente stagione sportiva. È comparso il legale dei deferiti il quale ha richiesto l'irrogazione di una sanzione minima a carico dei deferiti.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

La richiesta di riunione dei deferimenti n. 198 e 199 formulata in via preliminare dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto tra le due fattispecie in esame, sussiste una connessione sia soggettiva che oggettiva.

Nel merito si osserva che:

Il deferimento n. 198 trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1127pf17-18, avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018". In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti è emerso che la Società Matera Calcio Srl, effettivamente non ha corrisposto, entro il termine del 16 Marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

Il deferimento n. 199 trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1128 pf17-18, avente ad oggetto: "*Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Matera Calcio Srl, entro il 16/03/2018, degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall'art. 85 delle NOIF, lett. C) paragrafo IV)*".

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, anche in questa seconda fattispecie, è emerso che la Società Matera Calcio Srl non ha versato, entro il 16 Marzo 2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018, e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV).

In conclusione, in relazione alla posizione dei deferiti rispetto alle due fattispecie sopra esaminate, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale in entrambi i deferimenti.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Antonio Taccogna in relazione alle fattispecie indicate sia nel primo che nel secondo deferimento, è responsabile del comportamento antiregolamentare contestatogli, con conseguente violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, e quanto alla Società Matera Calcio Srl, risulta acclarata la sua

responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante con la relativa violazione prevista in tali casi dall'art. 4, comma 1, del CGS P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone a carico dei deferiti, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Antonio Taccogna l'inibizione per mesi 7 (sette); per la Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**[200] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), FILIPPAZZO FRANCESCO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10168/1122 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva.

2) Filippazzo Francesco, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018.

3) La Società SS Akragas Città Dei Templi Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, e dal Sig. Filippazzo Francesco, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo

stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con l'applicazione della recidiva.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato memoria difensiva sostenendo, a propria difesa, di aver regolarmente disposto, attraverso espressa autorizzazione all'Istituto di credito deputato, i bonifici delle somme dovute in data 16 marzo 2018 le quali, per motivi strettamente procedurali dell'istituto bancario, sono state addebitate il lunedì successivo, 19 marzo 2018, nonostante la disponibilità della provvista bancaria già allo stesso 16 marzo 2018. I deferiti sostengono, pertanto, di aver disposto i pagamenti entro i termini previsti dalle NOIF – FIGC.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Silvio Alessi l'inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); nei confronti del Signor Francesco Filippazzo l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n.1122 pf17-18, avente ad oggetto: *“Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e presentazione da parte della Società medesima di una dichiarazione attestante circostanze non veridiche relativamente al versamento degli emolumenti sopra indicati”*.

In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi, Francesco Filippazzo e Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, si rileva che le deduzioni formulate nella memoria depositata dai deferiti risultano meritevoli di accoglimento. In particolare, risulta che in effetti la Società SS Akragas città dei Templi Srl ha disposto per via bancaria telematica entro il termine del 16 Marzo 2018 il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. I deferiti hanno correttamente documentato l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, nel rispetto dell'adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV). La Società SS Akragas Città dei Templi Srl, a sostegno e riprova del proprio corretto adempimento, in data 16/03/2018 ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione che risulta essere veritiera, in quanto attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Grazie alle ricevute dei bonifici bancari della Banca Popolare S. Angelo si evince chiaramente che il 16 Marzo 2018 è stato correttamente eseguito il bonifico di tutti i pagamenti



dovuti dalla SS Akragas Ditta dei Templi Srl. L'eventuale colpa contestata ai deferiti dalla Procura Federale, del ritardato accredito da parte della Banca delle somme corrisposte mediante il circuito bancario in favore dei loro legittimi destinatari (avvenuto il lunedì 19 Marzo 2018), non può ricadere sui deferiti; questi ultimi si sono legittimamente affidati ad un terzo qualificato - la Banca Popolare S. Angelo - eseguendo il pagamento entro i termini previsti dalla normativa vigente ovvero il 16 Marzo 2018.

Per tutte le ragioni sopra esposte, non si ravvisa a carico dei deferiti alcun genere di responsabilità, e di conseguenza alcun comportamento antiregolamentare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale, e proscioglie tutti i deferiti da ogni addebito.

**[201] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10139/1121 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva.

2) La Società SS Akragas Città Dei Templi Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Silvio Alessi 5 (cinque) mesi e giorni 15 (quindici) di inibizione; nei confronti della Società SS Akragas Città Dei Templi Srl punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n.1121 pf17-18, avente ad oggetto: *"Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società SS Akragas Città dei Templi Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall'art. 85 delle NOIF, lett. C) paragrafo V)".*

In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi e Società SS Akragas Città Dei Templi Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, effettivamente risulta che la Società SS Akragas città dei Templi Srl non ha versato, entro il termine del 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

Di conseguenza, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito alla fattispecie in esame e di tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Silvio Alessi è pienamente responsabile della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, e di conseguenza alla SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, risulta ascrivibile una responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, con la violazione prevista dall'art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone a carico dei deferiti, l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Silvio Alessi l'inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici); per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 6 (sei) in

classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento,00).

**(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGETTI ENIO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), BALLONI PAOLO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), MANSI LORENZO (Vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), VANNI ROBERTO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 10173/1126 pfl7-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 13.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i Signori Enio Biagetti, Paolo Balloni e Lorenzo Mansi, rispettivamente, Amministratore Delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- i Signori Paolo Balloni e Roberto Vanni, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Biagetti, Balloni, Mansi e Vanni, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Nei termini prescritti i deferiti depositavano memorie difensive, contestando gli addebiti e chiedendo il proscioglimento.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per i Signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio e Vanni Roberto: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

- per il Sig. Balloni Paolo: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società US Gavorrano 1930 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il difensore dei deferiti ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte nelle memorie in atti. Il deferito Mansi ha reso dichiarazioni come da verbale.

### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018 come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale della Società avevano invece inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per la mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 21.3.2018.

*Nulla quaestio* dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall'ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef, seppure limitato alla mensilità sopra indicata.

Sulle ragioni di tale omissione, tuttavia, non possono essere condivise le osservazioni svolte dai deferiti nella memoria in atti laddove si afferma che l'adempimento di cui si discute sia addebitabile esclusivamente alla Società Sol.Mar., incaricata della gestione delle buste paga della deferita e degli adempimenti connessi.

L'esame della richiesta allegata alla memoria difensiva, infatti, dimostra come la stessa, trasmessa in tempo utile per l'adempimento al 16.3.2018 sottolineando anche la corretta scadenza, sia stata inviata dall'amministrazione del Gavorrano Calcio all'indirizzo email "Lorenzo Mansi" (cfr. email 14.3.2018, all. 2 alla memoria in fase di indagini), vale a dire proprio a colui che rivestiva all'epoca dei fatti la carica di Vice Presidente e legale rappresentante della Società deferita; ad un soggetto, dunque, che non può certo definirsi estraneo all'organizzazione societaria e la cui negligenza (eventualmente) avrebbe potuto essere opposta a giustificazione del ritardo nel versamento.

In altre parole, detto documento dimostra come - da un lato - i deferiti fossero perfettamente a conoscenza della scadenza Federale anticipata e - dall'altro - come il suo mancato rispetto sia esclusivamente imputabile ai deferiti medesimi: la richiesta è stata rivolta agli stessi organi societari che non ne hanno poi curato l'adempimento.

Non valgono a superare il dato documentale neppure le ulteriori considerazioni difensive, relative alla presunta incompatibilità tra la normativa fiscale e quella Federale o la sussistenza di un errore scusabile in capo alla Società.

Sotto quest'ultimo profilo, è evidente come dalla stessa richiesta del 14.3.2018 prodotta in atti emerga una perfetta comprensione e consapevolezza nei deferiti della necessità di provvedere al pagamento delle ritenute in contestazione entro il 16.3.2018, tanto da specificare la data nella comunicazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, non è possibile invocare un errore nell'interpretazione e/o nella conoscenza delle previsioni federali.

Quanto al presunto contrasto tra la normativa fiscale e quella domestica, il Tribunale non può che ribadire l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale sicché, ove non *contra legem*, è la prima disposizione a prevalere.

Del resto, pur di fronte alla maggiore estensione del termine concesso per il versamento delle ritenute in materia fiscale, nulla vietava alla Società di provvedere in anticipo, osservando la scadenza oggi in contestazione.

Va dunque affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate sub a) del deferimento, cui consegue quella della Società, ancorché in relazione alle sole mensilità di febbraio 2018.

Quanto sinora detto consente di ritenere fondato l'addebito ai deferiti anche con riguardo alle violazioni contestate sub b), seppure limitatamente alle mensilità di febbraio 2018.

La situazione rappresentata agli Organi federali dai sottoscrittori della dichiarazione, Balloni e Vanni, è infatti inveritiera, avendo alla data del 16.3.2018 la Società provveduto unicamente a regolarizzare i versamenti delle mensilità di gennaio e non anche del mese successivo.

In conclusione, il deferimento merita accoglimento con l'irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo nei confronti di tutti i deferiti e della Società, responsabile in via diretta ed oggettiva, oltre che propria; sanzioni che il Tribunale stima equo individuare nella misura di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- per i Signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio e Vanni Roberto: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- per il Sig. Balloni Paolo: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società US Gavorrano 1930 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**[206] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SPIAGGI GIUSEPPINA (Responsabile controllo contabile Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 10180/1131 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 13.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Alberto Burzoni, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- il Signor Alberto Burzoni e la Signora Giuseppina Spiaggi, rispettivamente, Amministratore unico e responsabile del controllo contabile della Società A.S. Pro Piacenza 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 13.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Burzoni e Spiaggi, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Nei termini prescritti i deferiti depositavano memoria difensiva contestando gli addebiti.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Alberto Burzoni: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Signora Giuseppina Spiaggi: inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il difensore dei deferiti ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte nella memoria in atti.

### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018 come

indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che l'Amministratore unico e il responsabile del controllo contabile della Società avevano invece inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per la mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 23.3.2018.

*Nulla quaestio* dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall'ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef, seppure limitato alla mensilità sopra indicata.

Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti.

Sul punto, colgono nel segno le osservazioni difensive limitatamente alla parte in cui invocano l'assenza di colpa della Società che non ha osservato la scadenza Federale a causa al fatto del terzo, segnatamente del consulente esterno incaricato dell'elaborazione dei conteggi per i versamenti relativi agli emolumenti dei dipendenti e collaboratori.

Come risulta dalla dichiarazione in atti, rilasciata nell'immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali, il consulente - precisamente informato delle scadenze federali - non è stato in grado, anche per carenze del software impiegato, di calcolare correttamente gli importi da versare e consentire, conseguentemente, alla Società l'adempimento nel termine più ristretto previsto dalla normativa Federale rispetto a quella statutale. (Cfr. dichiarazione Studio Zaccarini del 23.3.2018).

Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all'osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all'inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell'errore.

Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva, peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018.

Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell'affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l'errore del consulente, depone - ancora una volta - per la buona fede dei deferiti.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.

**(208) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESTROVIC IVAN (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), BOROZAN**

**VLADO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), MATTEINI MASSIMO (Presidente del Collegio Sindacale Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL - (nota n. 10219/1132 pf17-18 GC/GP/blp del 16.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

a) il Signor Ivan Mestrovic e il Signor Vlado Borozan, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

b) il Signor Vlado Borozan e il Signor Massimo Matteini, rispettivamente, Amministratore delegato e Presidente del Collegio sindacale della Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

c) la Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Mestrovic, Borozan e Matteini, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; con la recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, CGS Nei termini prescritti i deferiti Borozan e Santarcangelo Calcio Srl depositavano memorie difensive, contestando gli addebiti e sottolineando di aver provveduto all'adempimento per cui si procede entro il termine previsto dalla legislazione nazionale, ritenuta prevalente e inderogabile.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Vlado Borozan: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per i Signori Ivan Mestrovic e Massimo Matteini: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;
- per la Santarcangelo Calcio Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

I difensori dei deferiti hanno ulteriormente illustrato le ragioni esposte nelle memorie in atti.



### **La motivazione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018, come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che l'Amministratore delegato e il Presidente del Collegio Sindacale avevano inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per le mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 27.3.2018.

Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall'ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef oggetto di contestazione, seppure limitato alla mensilità sopra indicata.

Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti.

Al riguardo, non colgono del tutto nel segno le considerazioni della difesa che invoca una prevalenza della normativa statale, ritenuta inderogabile, sulle disposizioni federali ovvero la sussistenza di un presunto errore scusabile, determinato - si sostiene - dalla diversità di previsioni (e termini) nell'ambito dell'ordinamento domestico rispetto alla legislazione ordinaria. Sul punto, il Tribunale non può che ribadire l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale con la conseguenza che, ove non contra legem, è la prima disposizione a prevalere.

Del resto, pur di fronte alla maggiore estensione del termine concesso per il versamento delle ritenute in materia fiscale, nulla vietava alla Società, perfettamente a conoscenza del più ristretto termine Federale tanto da aver dato disposizioni in merito, di provvedere in anticipo, osservando la scadenza oggi in contestazione.

Epperò, proprio la diversità dei termini, Federale e statale, pare essere stata la causa esclusiva nel caso in esame della mancata osservanza di quello scaduto il 16.3.2018. E ciò non per volontà o per fatto addebitabile alla Società o ai deferiti, che si erano affidati ad uno studio di consulenza esterno, indicando le precise scadenze rilevanti per l'ordinamento domestico.

Dall'esame degli atti, ed in particolare della dichiarazione rilasciata - nell'immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali (cfr. dichiarazione Studio Associato Mussoni del 27.3.2018) - dai professionisti incaricati dal Santarcangelo Calcio emerge come questi ultimi, pur informati dalla Società deferita della scadenza del 16.3.2018, si siano discostati dalle direttive ricevute ritenendo erroneamente di poter ottemperare nel più ampio termine fiscale e dando così luogo alla inosservanza contestata.

Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all'osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all'inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell'errore.

Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva ad opera dei Signori Borozan e Matteini, peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018.

Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell'affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l'errore del consulente, depone - ancora una volta - per la buona fede dei deferiti.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.

**[203] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società AC Mestre Srl), DUODO ANDREA (Presidente del Collegio Sindacale Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL- (nota n. 10142/1129 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento 10142/1129pf17-18/GP/GC/blp in data 13 aprile 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Mestre Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Mestre Srl, e Sig. Duodo Andrea, Presidente del Collegio sindacale della Società AC Mestre Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS

e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società AC Mestre Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl, e dal Sig. Duodo Andrea Presidente del Collegio sindacale della Società AC Mestre Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

I Signori Serena Stefano, Doudo Andrea e la AC Mestre Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano:

- di essersi astenuti dal versare le ritenute Irpef relative al solo mese di febbraio 2018 e ciò in considerazione sia di una interpretazione delle recenti modifiche dell'art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, sia del disposto enunciato dalla disciplina fiscale;
- che il pagamento delle ritenute Irpef relative al mese di febbraio 2018 è avvenuto il 27/3/2018;
- la erroneità delle conclusioni della Procura Federale in quanto la violazione, in ipotesi commessa, riguarderebbe esclusivamente la mensilità di febbraio 2018 e la conseguente infondatezza della richiesta sanzionatoria formulata nei confronti del Dott. Andrea Duodo.

I deferiti concludono chiedendo: in via principale, il rigetto del deferimento, con conseguente proscioglimento dei deferiti; in subordine, la applicazione della sanzione ridotta al minimo edittale.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Serena Stefano la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Doudo Andrea la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Mestre Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). È comparso, in sostituzione dell'Avv. Massimo Zappalà, l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per i Signori Serena Stefano, Doudo Andrea e per la AC Mestre Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'Avv. Malagnini ha altresì precisato che la dichiarazione resa dal sodalizio sportivo risulta veritiera, atteso il contenuto dell'inciso manoscritto.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

In via preliminare deve essere confermato il fatto storico contestato, ovvero il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018, in quanto tale assunto è stato

sia accertato dalla Co.Vi.So.C. attraverso il memorandum redatto dalla Deloitte & Touche Spa, sia espressamente dichiarato dai deferiti nella memoria difensiva ritualmente depositata.

Risulta corretto il deferimento operato dalla Procura Federale, la quale ha legato l'inadempimento posto in essere dal sodalizio sportivo alla violazione dell'art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, nello specifico il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.

Il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017 ha modificato l'art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, imponendo alle Società di provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 “del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre”.

La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l'assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell'ordinamento sportivo, secondo cui, “Ciascuna Società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato...[...]” cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Neppure riveste alcun valore giuridicamente apprezzabile la dichiarazione resa dai deferiti nella propria memoria difensiva e confermata dalla documentazione in atti, secondo cui il pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio 2018 sia intercorso il 27.3.2018, data sicuramente prossima allo spirare del termine ma, comunque, successivo allo spirare del termine.

Del pari non può essere condivisa l'interpretazione resa dal legale dei deferiti nel corso dell'udienza in ordine alla comunicazione di pagamento - delle ritenute Irpef e contributi Inps inviata dal sodalizio sportivo all'organo Federale competente in data 16.3.2018 - in quanto nella stessa si dichiara espressamente l'avvenuto versamento delle ritenute e contributi delle mensilità gennaio e febbraio 2018. La specificazione annotata a penna ha ad oggetto l'assenza di copia della quietanza relativa al mese di gennaio con l'impegno del sodalizio sportivo di inviarla non appena disponibile, né può essergli attribuita alcuna interpretazione estensiva.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolto l'odierno deferimento nonché confermate le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'irrogazione per il Sig. Serena Stefano la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Doudo Andrea la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Mestre Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**[205] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Piacenza Calcio 1919 Srl), LEONARDI MASSIMO**

**Sindaco Società Piacenza Calcio 1919 Srl, SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL - (nota n. 10167/1130 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).**

**Il deferimento**

Con provvedimento 10167/1130pf17-18/GP/GC/blp in data 13 aprile 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, e Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919Srl: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società Piacenza Calcio 1919 Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, e dal Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

I Signori Gatti Marco, Leonardi Massimo e la Piacenza Calcio 1919 Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano che:

- l'oggetto del deferimento verte sul mancato pagamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di febbraio;
- a seguito della modifica dell'art. 85 NOIF, è stato imposto alle Società sportive di versare i contributi Irpef relativi alla mensilità di febbraio entro il successivo 16 marzo e ciò in palese discordanza con la normativa fiscale;

- la disciplina imposta dal nuovo testo dell'art. 85 NOIF "risulta contraria al principio di legalità tributaria permanente nella nostra carta fondamentale dei diritti";
- tale contrasto di norme, nonché la recente modifica normativa, avrebbe indotto il sodalizio sportivo in errore, sanato con il versamento effettuato in data 23/3/2018.

I deferiti concludono: in via principale, per il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati; in subordine, la applicazione della sanzione ridotta in considerazione delle circostanze attenuanti enunciate nello scritto difensivo.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Gatti Marco la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Leonardi Massimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

È comparso l'Avv. Cesare Di Cintio, difensore dei Signori Gatti Marco, Leonardi Massimo e la Piacenza Calcio 1919 Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

In via preliminare deve essere confermato il fatto storico contestato, ovvero il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018, in quanto tale assunto è stato sia accertato dalla Co.Vi.So.C. attraverso il memorandum redatto dalla Deloitte & Touche Spa, sia espressamente dichiarato dai deferiti nella memoria difensiva ritualmente depositata.

Risulta corretto il deferimento operato dalla Procura Federale, la quale ha legato l'inadempimento posto in essere dal sodalizio sportivo alla violazione dell'art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, nello specifico il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.

Il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017 ha modificato l'art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, imponendo alle Società di provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 "del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre".

La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l'assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell'ordinamento sportivo, secondo cui, "Ciascuna Società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato...(...)" cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Del pari non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il contrasto di norme, nonché la recente modifica normativa, avrebbe indotto il sodalizio sportivo in errore, e che il

comportamento contestato potrebbe essere esente da pena in applicazione del c.d. “errore scusabile”.

Come già evidenziato da precedenti pronunce Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idonea a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito. Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie cfr. Com. Uff. n. 28/TFN-SD s.s. 2017-18.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolto l'odierno deferimento nonché confermate le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'irrogazione per il Sig. Gatti Marco la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Leonardi Massimo la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per la Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Pubblicato in Roma il 2 maggio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini